

Codice A16170

D.D. 25 maggio 2015, n. 194

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di tre sorgenti (S1, S2 e S3) e di una trincea drenante, captazioni potabili ubicate nel Comune di Madonna del Sasso (VB).

La Società Acqua Novara VCO S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Madonna del Sasso – con nota in data 13 marzo 2012 aveva inoltrato alla Provincia del Verbano Cusio Ossola istanza - ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R - per ottenere il rilascio della concessione in sanatoria di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile dalla trincea drenante posta in prossimità del Rio Moja, nel medesimo Comune di Madonna del Sasso.

La Provincia del Verbano Cusio Ossola, tramite il verbale della Conferenza dei Servizi in data 12 ottobre 2012, ha valutato l'istanza sopra riportata procedibile ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, e ha comunicato al Richiedente – Società Acqua Novara VCO S.p.A. – l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sospendendolo in attesa del provvedimento di definizione dell'area di salvaguardia della trincea drenante, che dovrà altresì essere comprensivo delle tre sorgenti S1, S2 e S3, già assentite con la determinazione n. 3004 del 28 luglio 2011 dalla stessa Provincia del Verbano Cusio Ossola per una portata massima complessiva pari a 1,50 l/s ed una portata media pari a 1,16 l/s, corrispondenti ad un volume annuo di prelievo di 36.792,00 metri cubi.

In conformità a quanto previsto dal Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e dal Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", d'intesa con il Comune di Madonna del Sasso (VB) e con la Società Acqua Novara VCO S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione – con nota in data 20 gennaio 2015, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia delle tre sorgenti (S1, S2 e S3) e della trincea drenante di cui sopra.

Le captazioni di cui sopra sono ubicate in località Boleto; si tratta di un campo sorgenti costituito da tre sorgenti S1, S2 e S3 e da una trincea drenante che convogliano le acque captate presso un bacino di raccolta e da qui, poi, distribuite alle utenze.

I bottini di presa delle sorgenti, localizzabili sul terreno, sono in calcestruzzo con porta di accesso adeguatamente lucchettata, mentre la porzione interessata dalla trincea drenante è recintata e anch'essa con cancello provvisto di lucchetto; la trincea si sviluppa lungo l'alveo di un modesto corso d'acqua, immissario destro del torrente Plesina.

Le acque captate dalle tre sorgenti sono convogliate in un serbatoio di raccolta dal quale si diparte un'ulteriore tubazione verso due vasche di decantazione interrato nelle quali arriva anche l'acqua proveniente dalla trincea drenante; da queste ultime opere le acque sono condotte verso la rete di distribuzione all'utenza.

Prima di essere distribuite all'utenza le acque subiscono diversi trattamenti, ovvero vengono inizialmente filtrate con sabbia, poi clorate ed infine sottoposte a passaggio attraverso lampade UV; questi trattamenti avvengono all'interno di un edificio situato a valle, in prossimità delle prime case del capoluogo.

La proposta di definizione presentata è stata determinata sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità dell'acquifero captato (classe D); l'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, unica per le tre sorgenti e per la trincea drenante, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri verso monte, 7,50 metri lateralmente e 2 metri verso valle, a partire dall'area recintata che identifica in superficie l'estensione del tracciato sotterraneo della trincea drenante ed al cui interno sono contenute le tre sorgenti;
- zona di rispetto ristretta, unica, di forma trapezoide, un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta, un'estensione verso monte pari a 200 metri a partire dal lato altimetricamente più basso della stessa zona di tutela assoluta ed un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tav. 4 – Determinazione delle fasce di rispetto di n. 3 sorgenti e di n. 1 trincea drenante utilizzati a scopo idropotabile in loc. Boletto – Fasce di rispetto – Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade interamente nel territorio del Comune di Madonna del Sasso (VB) che l'ha approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 26 luglio 2014.

In merito alla proposta presentata, l'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola – Dipartimento di Prevenzione – SOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – con nota in data 29 marzo 2013, ha espresso parere favorevole evidenziando che l'acqua captata risulta conforme alle caratteristiche di qualità previste per legge e può quindi essere destinata al consumo umano.

Anche l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Verbano Cusio Ossola – Sede di Omegna – con nota in data 9 dicembre 2013, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta presentata, considerandola adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e rilevando che l'area in esame, caratterizzata da elevata naturalità, non presenta problematiche particolari dal momento che le sorgenti e la trincea drenante con le relative opere di presa e l'area di salvaguardia sono localizzate in una zona nella quale non sono presenti centri di rischio tali da determinare potenziali pericoli di inquinamento della risorsa idrica captata.

Le particelle catastali ricomprese all'interno dell'area di salvaguardia proposta ricadono in un ambito caratterizzato da prevalente copertura boscata e pertanto gli stessi terreni non sono interessati dall'utilizzo di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari. Per tale motivo non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sottoforma di comunicazione, alla Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8, in data 26 febbraio 2015.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione presentata è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

accertato che le tre sorgenti *S1*, *S2* e *S3* e la trincea drenante, ubicate nel Comune di Madonna del Sasso (VB), sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento regionale 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 77 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1, in data 25 marzo 2009;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta – unica per tutte e quattro le captazioni – così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare l'elevata naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni;

vista la determinazione n. 3004, in data 28 luglio 2011, con la quale la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha approvato il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante sorgente con il quale riconosce alla Società Acqua Novara VCO S.p.A., nella sua qualità di soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Madonna del Sasso, il diritto d'uso delle acque prelevate dalle sorgenti *S1*, *S2* e *S3*, ubicate nel medesimo Comune;

vista la domanda, in data 13 marzo 2012, della Società Acqua Novara VCO S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Madonna del Sasso – alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per ottenere il rilascio della concessione in sanatoria di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile dalla trincea drenante posta in prossimità del Rio Moja, nel medesimo Comune di Madonna del Sasso;

visto il verbale della Conferenza dei Servizi, in data 12 ottobre 2012, con il quale la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha valutato l'istanza di cui sopra procedibile ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ha comunicato al Richiedente – Società Acqua Novara VCO S.p.A. – l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sospendendolo in attesa del provvedimento di definizione dell'area di salvaguardia della trincea drenante, che dovrà altresì essere comprensivo delle tre sorgenti *S1*, *S2* e *S3*;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola – Dipartimento di Prevenzione – SOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – in data 29 marzo 2013 – prot. n. 19349/13/SIAN;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Verbano Cusio Ossola – Sede di Omegna - in data 9 dicembre 2013 – prot. n. 115263 2013/B.B1.07/00011;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Madonna del Sasso (VB) n. 33, in data 26 luglio 2014, di approvazione della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 “*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*”, in data 20 gennaio 2015 – prot. n. 46/2015, di presa d'atto e di trasmissione degli atti della proposta di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

DETERMINA

a) L'area di salvaguardia delle tre sorgenti (S1, S2 e S3) e della trincea drenante, captazioni potabili ubicate nel Comune di Madonna del Sasso (VB), è definita come risulta nell'elaborato "*Tav. 4 – Determinazione delle fasce di rispetto di n. 3 sorgenti e di n. 1 trincea drenante utilizzati a scopo idropotabile in loc. Boletto – Fasce di rispetto – Scala 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto ristretta.

In particolare, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Madonna del Sasso (VB) – Acqua Novara VCO S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta – unica per tutte e quattro le captazioni – così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (Acqua Novara VCO S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa;
- provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- provvedere alla pulizia dei versanti al fine di mantenere l'elevata naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni.

d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Madonna del Sasso affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Il Dirigente del Settore
Graziano Volpe